

Regolamento per il conferimento di Incarichi Post-Doc mediante contratti da lavoro dipendente a tempo determinato presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificata dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79

Emanato con D.R. n. 4 del 22/01/2026



Regolamento per il conferimento di Incarichi Post-Doc mediante contratti da lavoro dipendente a tempo determinato presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

**CAPO I
PARTE GENERALE**

Articolo 1 – Oggetto

- 1.1** Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari degli **"Incarichi Post-Doc"**, di cui all'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 1.2** Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:
- a. **"Università"**, l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano;
 - b. **"Selezione"**, le procedure di selezione dei titolari degli **Incarichi Post-Doc** dell'Università, svolte mediante bandi di concorso per titoli e colloquio dei candidati, con adeguata pubblicità degli atti;
 - c. **"Commissione giudicatrice"**, la Commissione che si occupa della selezione dei titolari degli **Incarichi Post-Doc**, nominata dal Rettore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, per valutare le candidature presentate per la copertura dei posti messi a concorso;
 - d. titolari di **"Incarichi Post-Doc"**, il personale universitario non di ruolo cui sono affidati incarichi aventi ad oggetto attività di ricerca senza responsabilità diretta, attività di collaborazione alla didattica e/o attività connesse alle iniziative di terza missione.

Articolo 2 – Finalità e ambito di applicazione

- 2.1** L'Università può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati Incarichi Post-Doc, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
- 2.2** L'Incarico Post-Doc è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, sottoscritto tra l'Università e i soggetti individuati con le modalità descritte nel presente articolo.
- 2.3** Gli Incarichi Post-Doc vengono stipulati ad esito delle Selezioni espletate dall'Università con le modalità previste dal presente Regolamento, che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
- 2.4** La stipula degli Incarichi Post-Doc può avvenire, altresì, mediante conferimento diretto, a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali (es. nell'ambito

delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie 'MSCA'), riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del candidato.

- 2.5** L'Università è impegnata a perseguire i suoi principali obiettivi di ricerca e di formazione in un ambiente (fisico e intellettuale) in cui tutti - gli studenti, la Faculty, lo staff - ricevono e offrono agli altri pari opportunità, dignità e trattamento, indipendentemente dal genere, orientamento sessuale, etnia, religione, età e condizioni economiche. A tale finalità, il presente Regolamento, insieme a tutti i Regolamenti dell'Università per le selezioni del personale, rispetteranno i principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, in particolare il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani e il principio di superamento dei divari territoriali.

Articolo 3 – Durata dell'Incarico Post-Doc

- 3.1** Gli Incarichi Post-Doc hanno durata annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. I suddetti termini sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea, nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
- 3.2** L'Università potrà affidare Incarichi Post-Doc con durata inferiore a un anno, ma per un periodo minimo di 6 mesi, quando ciò sia giustificato da motivate esigenze legate alla natura, all'articolazione o alla durata residua del finanziamento nazionale, europeo o internazionale di riferimento.
- 3.3** La durata complessiva degli Incarichi Post-Doc, affidati ai sensi del presente Regolamento con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 3.4** Gli Incarichi Post-Doc non sono compatibili con le posizioni di cui all'art. 22-ter, con i Contratti di Ricerca di cui all'art. 22 e con i contratti di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.
- 3.5** La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i

periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

CAPO II SELEZIONE

Articolo 4 – Attivazione della Selezione

- 4.1** Nei limiti dei posti disponibili e dei fondi assegnati ai Dipartimenti, nonché delle risorse finanziarie dei Centri di Ricerca, i rispettivi Direttori, valutati i propri fabbisogni di ricerca, nonché di collaborazione alla didattica e di terza missione, possono presentare un'istanza motivata, che evidenzia le finalità, i mezzi richiesti e l'impatto atteso sulle attività del Dipartimento o del Centro di Ricerca, al Rettore per la Faculty,— la Direzione People & Culture e il Grants Office effettuano una valutazione istruttoria sulla coerenza normativa e di budget della richiesta - per la pubblicazione di specifici bandi di concorso, per titoli e colloquio, finalizzati alla stipula di Incarichi Post-Doc, per attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.
- 4.2** La Selezione sarà attivata mediante ricorso al job market nazionale e internazionale secondo le modalità descritte al presente capo II.
- 4.3** Il bando di concorso deve indicare:
- a. la tipologia contrattuale;
 - b. la durata;
 - c. il numero di posti;
 - d. la decorrenza: di norma il 1° del mese successivo all'approvazione degli atti delle procedure di selezione;
 - e. il Dipartimento o il Centro di Ricerca di afferenza;
 - f. il Gruppo Scientifico Disciplinare, ovvero il Settore Scientifico Disciplinare;
 - g. la descrizione delle attività dell'oggetto dell'incarico, con particolare riguardo all'attività di ricerca nonché e di collaborazione alla didattica e terza missione richiesta, e l'indicazione del relativo finanziamento;
 - h. i requisiti di partecipazione e il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - i. le modalità e il termine di presentazione delle domande;
 - j. il trattamento economico e previdenziale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22-bis, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il trattamento economico potrà essere definito come importo fisso oppure all'interno di un intervallo retributivo, in funzione dell'esperienza e del curriculum del candidato.
- 4.4** Nei Dipartimenti l'attività didattica che può essere affidata tramite l'Incarico Post-Doc è di 24 ore di didattica frontale per anno. Eventuali attività didattiche aggiuntive saranno conferite con apposita lettera di incarico, secondo le tariffe vigenti per i Ricercatori universitari e nel rispetto della programmazione didattica.

- 4.5** Nei Centri di Ricerca gli Incarichi Post-Doc possono comprendere attività di terza missione, individuate tra quelle coerenti con la missione istituzionale dell'Ateneo e con gli obiettivi del Centro stesso, quali la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, il public engagement, le iniziative di innovazione sociale e culturale e le attività di collaborazione con enti e imprese, soprattutto a livello locale.
- 4.6** L'Incarico Post-Doc comporta un rapporto di esclusività e non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa, senza assegni, per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
- 4.7** Gli Incarichi Post-Doc di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferiti da istituzioni nazionali o estere, salvo quelle finalizzate esclusivamente alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- 4.8** Gli Incarichi Post-Doc non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, specialistica o magistrale, dottorato di ricerca in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
- 4.9** Gli Incarichi Post-Doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo di Professori Associati o Ordinari e non possono essere computati ai fini dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 (precariato nella pubblica amministrazione).
- 4.10** Il bando deve essere pubblicato sul sito dell'Università e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea. L'Università può pubblicare, inoltre, il bando sui principali siti internazionali di job opening del settore.

Articolo 5 – Commissione giudicatrice

- 5.1** Per effettuare la Selezione, il Dipartimento ovvero il Centro di Ricerca di affiliazione si avvale di una Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, d'intesa con il Prorettore per la Faculty, su proposta del Direttore della struttura competente. La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri, tra cui il Direttore del Centro di Ricerca o del Dipartimento o suo delegato. Almeno un componente della Commissione giudicatrice dovrà appartenere al medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare ovvero il Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso.
- 5.2** Possono far parte della Commissione giudicatrice i Professori di prima e seconda fascia, sia interni che esterni all'Università, i Ricercatori Universitari del ruolo ad esaurimento, e i Ricercatori a tempo determinato in tenure-track

(Assistant Professor).

- 5.3** Non possono far parte della Commissione giudicatrice coloro che:
- a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto d'unione civile tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 comma 4 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 commi 37 e ss. della Legge 20 maggio 2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - c) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del Decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 5.4** Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
- 5.5** La Commissione giudicatrice può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.

Articolo 6 – Requisiti per la presentazione delle domande

- 6.1** Possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso del titolo di Dottore di ricerca, Ph.D. o equivalente, oppure, per i gruppi interessati, del titolo di specializzazione di area medica, conseguito in Italia o all'estero. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della Selezione.
- 6.2** Non possono presentare domanda di partecipazione:
- a) il personale universitario di ruolo a tempo indeterminato, nonché il personale universitario che ha usufruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di ruolo appartenente al Dipartimento o al Centro di Ricerca che richiede l'attivazione della Selezione, ovvero con il Rettore, il Consigliere Delegato o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università.

Articolo 7 – Termini e modalità di presentazione delle domande

- 7.1** Le candidature (*applications*) alla Selezione devono essere presentate esclusivamente tramite il modulo online disponibile sul sito dell'Università all'indirizzo "<https://www.unibocconi.eu/post-doc>", entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando. Il termine per la presentazione delle *applications* non può essere inferiore a 30 giorni e decorre dal giorno di pubblicazione sul sito web dell'Università.

- 7.2** Alle domande dovranno essere allegati, esclusivamente con modalità telematica, oltre alla ulteriore documentazione richiesta nel bando:
- a. curriculum scientifico-professionale, incluso un elenco dei titoli e delle pubblicazioni in formato pdf;
 - b. titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa nel limite massimo indicato nel bando.

Articolo 8 – Procedure di valutazione comparativa dei candidati

- 8.1** La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle *applications* per curriculum, titoli, pubblicazioni e colloquio. I colloqui possono essere effettuati anche mediante conference call, al fine di valutare la competenza scientifica e didattica dei candidati allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del bando, nonché le modalità di svolgimento, metodologia della ricerca e l'interesse a ricoprire la posizione contrattuale proposta dall'Università. I colloqui potranno essere svolti anche in lingua diversa dall'italiano e mediante conference call e avranno lo scopo di valutare la competenza scientifica e didattica dei candidati, la loro idoneità ed eventuale esperienza a svolgere attività di terza missione, nonché di approfondire le modalità di svolgimento e la metodologia della ricerca proposta, oltre all'interesse a ricoprire la posizione contrattuale offerta dall'Università.
- 8.2** Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice formula per ciascun candidato un giudizio complessivo, stilando la graduatoria, che sarà pubblicata sul sito web dell'Università.

CAPO III

INCARICO POST-DOC – DIRITTI E DOVERI

Articolo 9 – Stipulazione del contratto

- 9.1.** Al termine della procedura selettiva, l'Università presenta l'offerta contrattuale al candidato collocato al primo posto in graduatoria. Tale offerta specificherà: la tipologia contrattuale; il contenuto dell'attività affidata; la durata e la data di inizio del rapporto di lavoro; il trattamento economico proposto, che non potrà essere inferiore ai minimi retributivi previsti dall'art. 22-bis comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; le cause di cessazione anticipata del rapporto. Nell'offerta sarà altresì indicato il termine entro il quale il candidato vincitore dovrà comunicare la propria accettazione, anche con modalità semplificate (es. tramite posta elettronica).
- 9.2.** Nel caso di accettazione dell'offerta, l'Università provvede a perfezionare il rapporto di lavoro mediante la stipula del contratto, che avrà durata e decorrenza conformi a quanto stabilito nel bando.
- 9.3.** Per le esigenze del medesimo progetto di ricerca o dell'attività didattica e di

terza missione, è possibile il conferimento di ulteriori Incarichi Post-Doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Direttore della struttura competente.

- 9.4.** Ai titolari di Incarichi Post-Doc si applica il sistema di compatibilità e incompatibilità di cui al Codice Etico dei Professori e dei Ricercatori Bocconi e al Codice di Comportamento dei Professori e dei Ricercatori dell'Università Bocconi, come previsto dall'art. 6 della Legge 240/2010.

Articolo 10 – Valutazione dell'attività svolta

- 10.1.** Ai fini dell'eventuale proroga dell'Incarico Post-Doc, è prevista una valutazione dell'attività svolta, da effettuarsi entro tre mesi dalla scadenza del contratto. La valutazione è condotta dal Direttore della struttura competente, su proposta motivata del Responsabile del Progetto di Ricerca, ovvero del docente di riferimento per le attività di didattica e/o di terza missione), tenendo conto delle funzioni assegnate e degli eventuali risultati scientifici prodotti. L'esito della valutazione è formalizzato con apposito atto del Direttore della struttura competente e trasmesso al titolare dell'Incarico.
- 10.2.** Il Direttore competente, sulla scorta di tale valutazione, può proporre al Dirigente della Divisione People & Culture la proroga di tale contratto per un periodo funzionale al Progetto di Ricerca finanziato/ attività didattica/terza missione e comunque entro una durata massima di 3 anni, nel rispetto del limite di cui all'art. 3.5 del presente Regolamento nonché della normativa vigente.

Art. 11 – Cessazione dell'Incarico Post-Doc

- 11.1.** La cessazione del rapporto di lavoro è determinata alla scadenza del termine stabilito nel contratto, o da ogni altra causa prevista dalla normativa vigente.
- 11.2.** Il titolare dell'Incarico Post-Doc ha facoltà di recedere prima della scadenza del termine stabilito nel contratto, anche senza giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., purché dia un preavviso scritto di almeno 60 giorni o pari al periodo intercorrente tra la data del recesso e la data di scadenza del contratto, se inferiore a 60 giorni. In caso di mancato preavviso, il titolare dell'Incarico Post-Doc è tenuto verso l'Università a una indennità equivalente a un importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

CAPO IV NORME FINALI

Articolo 12 – Norme finali

- 12.1** L'Università Bocconi per quanto attiene la chiamata diretta dei ricercatori,

di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni, applica per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente Regolamento, ai vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi (ad esempio Fondo Italiano per la Scienza, European Research Council, ecc.).

- 12.2** In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Direttore del Dipartimento o del Centro di Ricerca, tenuto conto del parere del Responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca e/o di didattica e/o di terza missione.

Articolo 13 – Efficacia

- 13.1** Il presente Regolamento, previsto dall'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, adottato secondo le modalità di cui alla Legge n. 168/1989, entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità sul sito web dell'Università.